



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Partenza «Roma, 29/12/2006»  
Prot. 11111/0020674

## Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale

Direzione Generale del mercato del  
Lavoro - Divisione III  
Via Farnesina, 8 - 00102 Roma  
Tel. 06 38754323 - Fax 06 38754951

Al Servizi provinciali del lavoro  
collocamento obbligatorio  
L'ORO SEDI

**OGGETTO:** Legge 12 marzo 1999, n. 68. Richiesta di esonero parziale o compensazione territoriale.

Com'è noto, il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 1830/M76 del 11 ottobre 2001, ha fornito indicazioni circa la possibilità da parte del datore di lavoro privato di accedere all'istituto dell'esonero parziale al sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 12/3/1999, n. 68 in presenza di richiesta di una compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 68/99.

Al riguardo, sono state ritenute inammissibili domande contestuali volta a conseguire entrambi gli obiettivi con l'argomentazione che ai fini del ricorso, da parte del datore di lavoro all'istituto dell'esonero parziale è necessario definire preventivamente il quadro giuridico degli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999, ancora da disciplinare in ciascuna provincia.

Pertanto, l'autorizzazione alla compensazione territoriale rilevata dagli argenti complessi costituisce il presupposto per accedere da parte del datore di lavoro privato all'esonero parziale, il quale, si ribadisce è eventualità del tutto residuale rispetto al veniragra di possibilità offerto dalla citata legge n. 68, così come indicato dal D.M. n. 357 del 7 luglio 2000.

Per i motivi qui soposti, ne deriva che il datore di lavoro, titolare di un provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, è legittimato di presentarsi al competente Servizio provinciale richiesta di esonero parziale al sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 68, oppure richiesta -d) rinnovo del beneficio esonerativo già concesso dallo stesso Servizio provinciale per la medesima provincia.

Per completezza, si rappresenta che, a norma dell'art. 3 del D.M. 357/2000, è rimessa al competente Servizio provinciale la verifica della suscettibilità delle speciali condizioni nelle attività lavorative e delle caratteristiche proprie di tali attività, e, quindi, la concessione almeno del beneficio dell'esonero parziale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Lca Battistoni